



Berna, 2 novembre 2018

## **Revisione totale dell'ordinanza sull'aiuto militare in caso di catastrofe in Svizzera**

### **Commento ai singoli articoli**

#### **Sostituzione di espressioni in diverse disposizioni**

In seguito alla riorganizzazione dell'amministrazione militare nel quadro dell'ulteriore sviluppo dell'esercito le competenze dello Stato maggiore di condotta dell'esercito rilevanti nell'ambito dell'aiuto militare in caso di catastrofe sono attribuite al Comando Operazioni.

#### ***Art. 1 Campo d'applicazione***

*Cpv. 1:* per l'aiuto in caso di catastrofe in Svizzera sono impiegati, su richiesta, mezzi militari nel quadro di un servizio d'appoggio. La durata di simili impieghi in servizio d'appoggio è limitata. Possono durare solo finché non vi sono alternative economicamente sostenibili all'impiego dell'esercito.

*Cpv. 2:* la messa a disposizione di mezzi militari in seguito a una catastrofe, o in seguito a un impiego d'aiuto in caso di catastrofe dell'esercito, è retta dall'articolo 52 della legge militare (LM, RS 510.10) e dall'ordinanza concernente l'appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari (RS 513.74). Queste attività d'appoggio avvengono su domanda delle autorità civili o di terzi, sempreché sussistano le condizioni giuridiche al riguardo. Possono essere messe a disposizione truppe in servizio d'istruzione e formazioni di professionisti. Le attività d'appoggio consistono ad esempio nei lavori di sgombero dopo un'inondazione o anche nel montaggio di un ponte provvisorio per il quale non vi è più alcuna urgenza.

#### ***Art. 2 Principio***

Nell'articolo 2 il principio di sussidiarietà è stabilito come condizione generale per tutte le forme dell'aiuto in caso di catastrofe, mentre nell'articolo 4 sono disciplinate le condizioni specifiche per l'impiego della truppa. L'attuale articolo 5 capoverso 1 è quindi completamente integrato nell'articolo 2. Il termine indefinito «comunità» è sostituito dal termine «autorità civili», utilizzato negli articoli 67 segg. LMe anche nell'attuale articolo 5 capoverso 1. Sono proprio queste che possono presentare una domanda d'appoggio in tali condizioni.



**Art. 3**      *Mezzi dell'aiuto militare in caso di catastrofe*

Nell'articolo 3 il termine «generi d'aiuto militare in caso di catastrofe» è sostituito dal termine «mezzi dell'aiuto militare in caso di catastrofe». In questo articolo sono descritti in maniera invariata i mezzi dell'aiuto militare in caso di catastrofe. Le prestazioni menzionate nell'articolo 3 comprendono ad esempio la messa a disposizione di mezzi aerei come materiale nonché prestazioni delle Forze aeree sotto forma di messa a disposizione di materiale e impiego di truppe e di personale.

**Art. 4**      *Impiego della truppa*

L'articolo 4 è stato ripreso e unicamente nel capoverso 1 lettera c il verbo «contenere» è stato completato ai fini della concretizzazione.

**Art. 5**      *Domanda d'aiuto*

Il principio secondo cui l'appoggio avviene su domanda delle autorità interessate è già stabilito nell'articolo 67 capoverso 2 LM nonché nell'attuale articolo 5 capoverso 2.

*Il capoverso 2 concretizza il contenuto di una domanda delle autorità interessate per l'impiego di mezzi militari per l'aiuto in caso di catastrofe in Svizzera. In tal modo sono create le condizioni per una decisione in merito alla domanda che sia conforme alla legge nonché rapida e appropriata nell'interesse dell'autorità richiedente.*

**Art. 6**      *Procedura e decisione*

La procedura dall'inoltro della domanda fino alla decisione di impiegare mezzi militari per l'aiuto in caso di catastrofe in Svizzera è ora disciplinata nel medesimo articolo. Le competenze decisionali restano invariate. Per motivi di conformità al livello, l'iter dettagliato della domanda (ora inoltrata tramite la divisione territoriale competente al Centro di monitoraggio della situazione dell'esercito presso il Comando Operazioni) non è tuttavia più disciplinato nella presente ordinanza. Le regolamentazioni differenziate, già contenute nel diritto vigente in caso di urgenza e per il servizio di difesa nazionale quale concretizzazione specifica del servizio attivo secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera a LM saranno mantenute. Nel servizio di difesa nazionale la competenza decisionale spetta al generale eletto. Nella decisione concernente l'impiego di mezzi militari per l'aiuto in caso di catastrofe in Svizzera, quest'ultimo deve tenere debitamente conto dell'eseguibilità del servizio di difesa nazionale ordinato.

**Art. 7**      *Genere dell'impiego*

L'articolo 7 corrisponde di principio all'attuale articolo 8. Si rinuncia però all'indicazione della riserva relativa all'aiuto spontaneo, poiché quest'ultimo può essere prestato secondo l'articolo 52 capoverso 7 LM dalle truppe in servizio d'istruzione per la gestione di eventi imprevisti.



**Art. 8**            *Competenze e rapporti gerarchici*

Nel quadro di un impiego d'aiuto in caso di catastrofe la responsabilità dell'impiego e la responsabilità globale spettano alle autorità civili, la responsabilità della condotta spetta invece al comandante competente per l'aiuto militare in caso di catastrofe. Per garantire l'esecuzione del compito da assegnare, le autorità civili definiscono, d'intesa con il Comando Operazioni, i mezzi e il compito. Il comandante dell'aiuto militare in caso di catastrofe viene di regola stabilito dal Comando Operazioni.

**Art. 9**            *Materiale dell'esercito*

Sono considerati materiale supplementare anche i mezzi di trasporto che non devono quindi essere indicati separatamente.

**Art. 10, 11, 12 e 13**

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 sono stati oggetto di un adeguamento formale e corrispondono agli attuali articoli 13, 14, 15 e 16.